

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C., pendente

TRA

BANCA

ATTRICE

E

S.R.L.

INTERVENTRICE EX ART. 105, CO. 2, C.P.C.

CONTRO

MARIO, GIUSEPPINA, MARCO e ANNA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Come da scritti difensivi e da verbale dell'odierna udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Questioni preliminari e sul merito.

Preliminarmente, si precisa che lo scrivente Magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 13.04.2016.

Ancora in via preliminare, va chiarito, per un verso, che nella presente decisione verranno esaminate domande, eccezioni e documentazione depositata entro i termini decadenziali di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., stante il maturare delle relative preclusioni in seguito al loro decorso; e, per altro verso, che non va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di omissis, in quanto mera beneficiaria dell'atto oggetto di revocatoria (a cui peraltro non ha partecipato), e non litisconsorte necessaria.

Venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, devono essere esaminati i presupposti di diritto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.

In particolare, la proficua esperibilità di tale azione - possibile anche avverso un atto di mantenimento di vitalizio oneroso (cfr., inter alia, Trib. Roma, sentenza n. 6713 del 30.03.2018) - è subordinata alla triplice sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito; *l'eventus damni*; *il consilium fraudis*.

Sentenza, Tribunale di Benevento, Giudice Gerardo Giuliano, n. 2046 del 20 novembre 2018

Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr. Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440).

Quanto all'*eventus damni* richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'*actio pauliana*, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.

In particolare, anche ai fini del relativo riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che *“a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare -in applicazione del principio di vicinanza della prova- l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca”* (Cassazione civile, sez. III, 27/10/2015, n. 21808, e, in senso conforme, cfr., inter alia, Cass. civ. 3 febbraio 2015, n. 1902; Tribunale Bari, 13/03/2014, n. 1338; Tribunale Monza, sez. III, 11/11/2015, n. 2789; Tribunale Mantova, sez. II, 05/05/2016, n. 552).

Quanto, infine, al *consilium fraudis*, questo consiste nella conoscenza –da parte del debitore- del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.

Va, però, precisato che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla preconstituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione.

A tal riguardo, si osserva che la dolosa preordinazione (cd. *“animus nocendi”*), è comunque integrata – secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale – dal mero dolo generico (non essendo quindi più necessaria la ricorrenza del dolo specifico), consistente nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore, il cui onere della prova – che può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni - incombe sul soggetto che lo allega (cfr., inter alia, Cass. civ., sentenza n. 16498 del 18 luglio 2014; Cass. civ., sentenza n. 24757 del 7 ottobre 2008). Il dolo generico dell'*animus nocendi*, dunque, è da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva dello stesso credito. Diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente la *scientia damni*, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).

Peraltro, se l'atto di disposizione è a titolo gratuito, tale conoscibilità non è richiesta da parte del terzo, posto che il beneficiario ha acquisito un vantaggio senza un corrispondente

Sentenza, Tribunale di Benevento, Giudice Gerardo Giuliano, n. 2046 del 20 novembre 2018

sacrificio, e quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass. 17.05.2010, n. 12045): il legislatore, cioè, attribuisce maggior tutela a “*qui certat de damno vitando*” rispetto a “*qui certat de lucro captando*”.

Ebbene, tutti i suddetti requisiti ricorrono nel caso in esame.

Va, innanzitutto, chiarito che il credito vantato da parte attrice e da parte interveniente (tempestivamente costituita venti giorni prima dell’udienza di comparizione indicata in citazione) deriva dall’esposizione debitoria di MARIO derivante dal decreto ingiuntivo n. omissis/2008 emesso da questo Tribunale (cfr. allegato n. 3 alla citazione, debito peraltro non contestato dai convenuti).

Inoltre, parte attrice ha documentato che, a seguito del deposito della sentenza del Tribunale di Benevento n. omissis/2013 – la quale ha dichiarato l’inefficacia dell’atto con cui MARIO e GIUSEPPINA hanno costituito un fondo patrimoniale sui cespiti del solo MARIO (cfr., allegati sub 2 e 4 alla citazione con riferimento, rispettivamente, alla sentenza ed all’atto di costituzione del fondo patrimoniale)- lo stesso MARIO (unitamente, per quanto di ragione, a GIUSEPPINA), con atto del 25/06/2013 per notar omissis (rep n. omissis racc. n. omissis), ha stipulato contratto di mantenimento vitalizio oneroso in favore di MARCO ed ANNA (rispettivamente, genero e figlia del MARIO), trasferendo in loro favore i medesimi beni immobili che erano stato precedentemente conferiti nel fondo patrimoniale (cfr. allegato sub 1 alla citazione).

Nella fattispecie dedotta in giudizio, dunque, il credito è sorto anteriormente all’atto oggetto di revocatoria, in quanto il decreto ingiuntivo risale al 2008 mentre l’atto impugnato è stato stipulato nel 2013.

Quanto alla sussistenza del requisito dell’eventus damni, dalla documentazione depositata in atti emerge in modo chiaro che con l’atto in esame, come già prima accennato, il MARIO ha ceduto al genero ed alle figlia proprio gli stessi beni immobili già precedentemente vincolati in fondo patrimoniale.

Pertanto, posto che l’atto di disposizione oggetto del presente giudizio è successivo all’insorgenza del credito medesimo, non è revocabile in dubbio neppure la ricorrenza dell’eventus damni.

Né MARIO -onerato della relativa prova in ragione dei principi sopra esposti- ha dimostrato l’effettiva capienza del suo patrimonio ai fini del soddisfacimento delle pretese creditorie delle controparti, non avendo dimostrato (e, tantomeno, dedotto) l’esistenza di altri beni nel proprio patrimonio sui quali i creditori possano utilmente soddisfarsi.

A ciò si aggiunga che si ritiene esaustivamente dimostrata anche la *scientia damni* in capo ai cessionari, stante lo stretto vincolo familiare che lega le parti dell’atto, da cui si può presumere la loro partecipazione al *menage* familiare del debitore, e, dunque, la consapevolezza in relazione alle alterne vicende economiche che hanno interessato MARIO, tanto più ove si consideri che l’atto impugnato è stato stipulato subito la declaratoria di inefficacia del precedente atto di costituzione del fondo patrimoniale.

In definitiva, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 2901 c.c., l’azione revocatoria avanzata in giudizio deve essere accolta, e, per l’effetto, va dichiarata l’inefficacia, nei confronti della BANCA e di S.R.L. del contratto di mantenimento vitalizio oneroso del 25/06/2013 per notar omissis (Rep. n. omissis; Racc. n. omissis).

2. Sulle spese di lite

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Benevento, Giudice Gerardo Giuliano, n. 2046 del 20 novembre 2018

Le spese processuali -liquidate con riferimento ai singoli rapporti processuali come in dispositivo ai sensi dei parametri minimi del DM 55/2014 (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio) relativi a controversie con valore ricompreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 (id est, considerando quale valore della lite l'ammontare del credito a tutela del quale è stata proposta la presente azione; cfr., sul punto, Cass. n. 10089/2014; Cass. n. 5402/2004)- seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. omissis/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto AZIONE REVOCATORIA, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale, e, per l'effetto;
- 2) DICHIARA l'inefficacia, nei confronti della BANCA e di S.R.L. del contratto di mantenimento vitalizio oneroso del 25/06/2013 per notar omissis (Rep. n. omissis; Racc. n. omissis);
- 3) ORDINA al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
- 4) CONDANNA MARIO, GIUSEPPINA, MARCO e ANNA, in solido tra loro, a pagare, in favore di BANCA le spese di lite relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi Euro 3.580,17 (di cui Euro 296,17 per esborsi ed Euro 3.284,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
- 5) CONDANNA MARIO, GIUSEPPINA, MARCO e ANNA, in solido tra loro, a pagare, in favore di S.R.L. le spese di lite relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi Euro 3.284,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Benevento, lì 22.11.2018.

Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*